

**Tribunale di Genova, ordinanza 7 ottobre 2015 n. 2559 . Ricorso ex art. 35 ter o.p. Risarcimento danni per inumana detenzione. C.C. Cremona. C.C. Sanvittore.**

Con l'ordinanza n. 2559 del 7 ottobre 2015, il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria Cristina Scarzella, si è espresso su di uno dei primi casi di ricorso presentati *ex art. 35 ter* dell'ordinamento penitenziario per detenzione inumana, norma introdotta a seguito delle condanne all'Italia da parte della Corte Europea di Strasburgo a causa del triste primato nazionale in tema di sovraffollamento carcerario.

Il ricorrente, cittadino rumeno, era stato detenuto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore e in quella di Cremona per un periodo totale di 712 giorni di detenzione.

Durante il periodo di detenzione il ricorrente ha lamentato di aver subito un grave pregiudizio dei propri diritti, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa del sovraffollamento carcerario e dell'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria delle disposizioni previste dalla Legge n. 354/75 e dal relativo regolamento D.P.R. 230/2000.

Per tali ragioni il cittadino rumeno, una volta scarcerato, prima di ottemperare all'ordine di espulsione, assistito da un difensore membro dell'Osservatorio Antigone, adiva il Tribunale di Genova per vedere condannare il convenuto Ministero di Giustizia al risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione denunciata, così attivando lo strumento di tutela di cui all'art. 35 ter o.p di recente introduzione.

La vicenda del ricorrente riflette l'esistenza di un sistema carcerario, quello italiano, che, sordo alle continue richieste di cambiamento e adeguamento alle raccomandazioni dell'Unione Europea e del Consiglio di Europa, di fatto, si è tradotto e si traduce, purtroppo, in una quotidiana sospensione dei più fondamentali diritti dell'uomo, e in particolare, del detenuto, il quale per la sua peculiare situazione di libertà personale limitata, certamente non perde tale soggettività giuridica, ma al contrario, necessita di una più attenta tutela, anche in ragione delle finalità di rieducazione e reinserimento dello stesso nella società.

L'art. 3 della Convenzione Europea afferma uno dei valori fondamentali delle società democratiche, in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i

trattamenti inumani o degradanti quali che siano i comportamenti della vittima, imponendo allo Stato di assicurare che tutte le persone detenute siano ristrette in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che non provochino uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della detenzione, la salute e il benessere della persona detenuta siano assicurati in modo adeguato (Vedasi Ssadi c. Italia sentenza del 28.02.2008; Labita c. Italia sentenza dello 06.04.2000; Kudla c. Polonia, sentenza del 26.10.2000).

Con la sentenza-pilota Torreggiani contro Italia dell'8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito che *“la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere maggiore bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che la modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova di intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente (Kudla c. Polonia [GC], n. 30210/96, CEDU 2000-XI; Norbert Sirorski c. Polonia n. 17599/2005)”*.

Lo stesso art. 27 comma 3 della Costituzione nello stabilire che la pena detentiva *“non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”* costituisce, come noto, il fondamento della Legge penitenziaria del '75 così come attesta l'art. 1, secondo cui il trattamento penitenziario deve essere conforme *“ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”*.

Ciò ribadito, a dimostrazione del sovraffollamento delle case di reclusione ove si era trovato detenuto e delle condizioni di *“inumana detenzione”*, il ricorrente allegava, oltre ad una dettagliata ricostruzione di luoghi e attività, articoli di giornale, rapporti di o.n.g, dichiarazioni di esponenti politici e sindacati di polizia penitenziaria e le schede redatte dagli osservatori dell'Associazione Antigone.

Il Tribunale di Genova, in fase istruttoria ha accolto le doglianze del ricorrente, in aderenza alla giurisprudenza della Corte Europea, e ha stabilito che il principio dell'onere della prova doveva ritenersi soggetto ad eccezioni in ragione della particolare posizione di vulnerabilità del detenuto sottoposto ad un controllo

esclusivo degli agenti dello Stato durante l'intero periodo di detenzione.

In questi termini, la Corte Europea : *“la Corte sensibile alla particolare vulnerabilità delle persone che si trovano sotto il controllo esclusivo degli agenti dello Stato, quali le persone detenute, ribadisce che la procedura prevista dalla Convenzione non si presta sempre ad un'applicazione rigorosa del principio affermatosi incumbit probatio (l'onere della prova spetta a colui che afferma) in quanto, inevitabilmente, il governo convenuto è talvolta l'unico ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del ricorrente. Ne consegue che il semplice fatto che la versione del Governo contraddica quella fornita dal ricorrente non può in mancanza di un qualsiasi documento o spiegazioni pertinenti da parte del Governo, indurre la Corte a rigettare le affermazioni dell'interessato come non provate”*.

Il Tribunale di Genova, sulla base di quanto prodotto e allegato e sulla base delle relazioni documentali rese dal Ministero convenuto, ha così riconosciuto illegittime le condizioni di detenzione, per violazione dell'art. 3 CEDU, alle quali il cittadino romeno era stato sottoposto nel periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di San Vittore e di Cremona

Il provvedimento si apre con una sintetica analisi dei principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in tema di detenzione inumana e, nel decidere la vertenza, ha fornito un importante contributo in relazione alle tecniche di calcolo della superficie di cella disponibile da considerare nella valutazione della inumana detenzione.

In particolare, superando alcune incertezze derivanti da una non chiara presa di posizione da parte della giurisprudenza della CEDU, è stato affermato che in tale valutazione debba, anzitutto escludersi dalla superficie “disponibile” quella dell'annesso bagno e quella coperta dall'arredo fisso perché *“non si può includere nello spazio “vivibile” la superficie coperta da armadi e stipetti (anche se pensili), poiché la loro collocazione ad altezza utile implica la non fruibilità, ovvero la fruibilità molto limitata, dello spazio sottostante, solo “teoricamente” calpestabile*.

In merito, allo spazio occupato dai letti, in particolare degli altri detenuti, che parte ricorrente lamentava dovesse anch'esso essere escluso dal computo dello spazio utilmente fruibile, il Giudice ha invece negato la tesi prospettata dalla difesa perché *fruibile quale seduta e quale sede di svolgimento di attività quotidiane, anche in orario diurno”*.

Forse a diversa conclusione si dovrebbe giungere con riferimento a quelle ipotesi - purtroppo assai numerose - in cui, essendo presenti nella cella due o tre strutture a castello con tre letti sovrapposti e tutti occupati, la superficie globale ne risulta

notevolmente compromessa non potendosi certamente sostenere che, salvo che per il proprio, i letti ivi presenti e ingombranti siano fruibili per lo svolgimento di attività quotidiane.

Il provvedimento del Tribunale genovese conclude poi nel riconoscere parzialmente fondato il diritto del ricorrente (per la quasi totalità dei giorni di detenzione scontati), condannando il Ministero alla rifusione delle spese processuali, escludendo una compensazione per soccombenza reciproca, in ragione della difficoltà insita nella ricostruzione dei fatti da parte del ricorrente.

Merita infine segnalarsi il *decisum* intervenuto su di una eccezione pregiudiziale sollevata dal Ministero convenuto in tema di competenza territoriale, essendo stato il ricorrente, successivamente alla scarcerazione espulso in Romania.

Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto corretta l'individuazione del giudice prospettata dal ricorrente e fissata in Genova, in quanto ultimo luogo di sua residenza anche “ *avuto riguardo al luogo effettivo di dimora abituale nel breve periodo di tempo intercorso fra la sua scarcerazione e il rientro in patria*”.

Un primo provvedimento positivo è stato dunque adottato dal Tribunale di Genova, ma la consapevolezza, tuttavia, è che la strada è ancora lunga e in salita e la situazione carceraria italiana è ancora in grave crisi.

Il lavoro di adeguamento delle carceri nazionali agli standard europei deve proseguire su tutti i livelli, politici, legislativi e giudiziari, perché, richiamando il Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia” del Senato, Commissione Straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani, del 6 marzo 2012, “*Ogni violazione dei diritti umani non è solo un fatto eticamente riprovevole ma una vera e propria violazione della legalità. [...] affermare che la condizione dei detenuti costituisce una violazione della legalità da parte dello Stato non è una forzatura frutto di una pur legittima indignazione, ma una pertinente considerazione tecnica*” e “*Nelle carceri non ci si occupa dei diritti dei buoni ma di quelli dei cattivi, non di quelli degli innocenti ma di quelli colpevoli. E non è così facile, né per noi stessi né per gli altri, capire che anche in questo modo si difendono diritti di tutti, si afferma lo stato di diritto, si rende più matura e migliore la nostra democrazia*”.

Avv. Alessandra Ballerini

Avv. Nicola Rossi